



# Regolamento di attuazione dello Statuto FLAEI-CISL

Approvato dal Consiglio Generale 14 e 15 dicembre 2016  
Modificato dal Consiglio Generale 11 e 12 dicembre 2017

<b>Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane – CISL</b>
--

ORGANI - NORME COMUNI .....	4
ART. 1 - Validità sedute e deliberazioni .....	4
ART. 2 - Modalità votazioni .....	4
ART. 3 - Criteri elezioni .....	4
ART. 4 - Interventi, mozioni, dichiarazioni di voto e documenti conclusivi .....	4
ART. 5 - Assenze e obbligo presenza .....	4
AMMISSIONI, RADIAZIONI E RIAGGREGAZIONI .....	5
ART. 6 - Iscrizione: domanda, non accettazione, decorrenza .....	5
ART. 7 - Adesione comparti: domanda e documenti richiesti .....	5
ART. 8 - Obblighi settori aderenti .....	5
ART. 9 - Espulsione o sospensione del socio .....	5
INCOMPATIBILITA' .....	7
ART. 10 - Incompatibilità funzionali .....	7
ART. 11 - Condizione di incompatibilità e sua denuncia .....	7
ART. 12 - Incompatibilità tra le cariche .....	7
ART. 13 - Opzioni tra più cariche, dimissioni, decadenza, interdizione .....	8
ART. 14 - Limiti di età, decadenze e incombenze delle Strutture .....	8
ART. 15 - Periodo massimo di permanenza nella stessa carica .....	9
ART. 16 - Permanenza e decadenza dalle cariche .....	9
CONSIGLIO GENERALE .....	11
ART. 17 - Composizione numerica, presenza femminile, eleggibili, partecipanti con voto consultivo .....	11
ART. 18 - Supplenti, revoca, graduatoria esaurita .....	11
ART. 19 - Prima convocazione, presidenza .....	12
ART. 20 - Convocazione ordinaria e straordinaria .....	12
ART. 21 - Presidenza .....	12
ART. 22 - Comunicazioni della Segreteria Nazionale .....	12
ART. 23 - Sostituzione Probiviri e Sindaci .....	12
ART. 24 - Sfiducia agli Organi esecutivi .....	13
ART. 25 - Regolamento Congressi ed elezione delegati .....	13
ART. 26 - Commissioni consiliari .....	13
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE .....	14
ART. 27 - Composizione numerica e sostituzioni .....	14
ART. 28 - Convocazione, ordine del giorno, istruttoria commissariamento .....	14
ART. 29 - Presidente .....	14
ART. 30 - Segreteria Nazionale .....	14
COLLEGIO DEI PROBIVIRI .....	15
ART. 31 - Termini presentazione e definizione ricorsi in prima istanza .....	15
ART. 32 - Termini presentazione e definizione ricorsi in seconda istanza .....	15
ART. 33 - Presentazione e notifica ricorsi .....	15
ART. 34 - Riapertura procedimenti .....	15
ART. 35 - Sospensione cautelativa .....	16
ART. 36 - Omessa denuncia .....	16
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA .....	17
ART. 37 - Articolazione periferica, accorpamento strutture, rappresentanza in organismi superiori, coordinamenti funzionali .....	17
ART. 38 - Numero componenti elettivi nei Consigli Direttivi Regionali/Interregionali .....	17
ART. 39 - Composizione Segreteria Regionale/Interregionale .....	18
ART. 40 - Composizione delle Assemblee/Consiglio di Presidio Territoriali .....	18
ART. 41 - Nuovi Organismi, Commissione adeguamento organizzazione .....	18
COOPTAZIONI .....	19
ART. 42 - Regole e numero massimo cooptazioni .....	19
RAPPRESENTANTE FNP .....	20
ART. 43 - Partecipazione ai Consigli Direttivi .....	20
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI .....	21
ART. 44 - Scelta candidature, designazione rappresentanti e loro obblighi .....	21

---

TRATTAMENTI ECONOMICI .....	21
ART. 45 - Caso aspettativa, collaboratrici/collaboratori, gratuità cariche .....	21
GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO .....	22
ART. 46 - Responsabilità e obblighi dirigenti politici e strutture.....	22
ART. 47 - Bilanci .....	22
MANDATO COMMISSARIALE .....	24
ART. 48 - Durata mandato e proroga.....	24
ART. 49 - Compiti del Commissario e pronuncia Proviviri.....	24

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

## ORGANI - NORME COMUNI

### ART. 1 - Validità sedute e deliberazioni

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

### ART. 2 - Modalità votazioni

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Peraltro per l'elezione del Comitato Esecutivo o di organismi simili, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

### ART. - 3 Criteri elezioni

Nelle elezioni vengono proclamati eletti le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto la/il più anziana/o di iscrizione alla FLAEI; a parità di iscrizione alla FLAEI la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; ad ulteriore parità la/il più anziana/o di età.

### ART. 4 - Interventi, mozioni, dichiarazioni di voto e documenti conclusivi

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché esperte/i per le particolari materie in discussione.

Le/i singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

### ART. 5 - Assenze e obbligo presenza

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

Le/i componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

---

**AMMISSIONI, RADIAZIONI E RIAGGREGAZIONI****ART. 6 - Iscrizione: domanda, non accettazione, decorrenza**

(Vedi articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto)

La domanda di iscrizione alla FLAEI deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria regionale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastino con le finalità e le regole contenute negli Statuti di Federazione e Confederale, il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione alla FLAEI decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda.

**ART. 7 - Adesione comparti: domanda e documenti richiesti**

(Vedi articoli 2 e 9 dello Statuto)

I settori e/o comparti merceologici di cui all'art. 2 dello Statuto devono corredare la domanda di adesione dei seguenti documenti:

- a) due esemplari dello Statuto;
- b) elenco delle/dei componenti degli Organi direttivi;
- c) dichiarazione che le Organizzazioni hanno preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Federazione e si impegnano a uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per il relativo adeguamento.

**ART. 8 - Obblighi settori aderenti**

(Vedi articolo 2 dello Statuto)

I settori e/o comparti merceologici, di cui all'art. 2 dello Statuto, debbono informare la Segreteria nazionale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Essi debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi ed i bilanci finanziari (preventivi e consuntivi) e contribuire finanziariamente nei modi e nella misura stabiliti dalla Federazione.

**ART. 9 - Espulsione o sospensione del socio**

(Vedi articoli 5 e 12 dello Statuto)

La nuova iscrizione della/del socia/o espulsa/o non può essere accettata prima che siano trascorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento di espulsione. A questo fine dovrà essere inoltrata domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della Struttura regionale/interregionale di appartenenza; la richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Consiglio Direttivo medesimo.

Le/i socie/i sospese/i sono automaticamente riammesse/i nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

Per misura cautelativa la/il socia/o sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospesa/o a tempo indeterminato.

---

**INCOMPATIBILITA'****ART. 10 - Incompatibilità funzionali**

(Vedi articoli 3, 18, 38 e 45 dello Statuto)

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati;
- b) candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto CISL;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale comunali, circoscrizionali, sezionali e simili, comunque denominati, in partiti, movimenti e formazioni politiche, Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli artt. 12 e seguenti del presente Regolamento.

**ART. 11 - Condizione di incompatibilità e sua denuncia**

(Vedi articoli 18, 38 e 45 dello Statuto)

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 18 dello Statuto e 12, 13 e 14 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della FLAEI e della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 30 del presente Regolamento.

**ART. 12 - Incompatibilità tra le cariche**

(Vedi articoli 18, 38 e 45 dello Statuto)

La carica di componente la Segreteria nazionale è incompatibile con qualunque altra carica della Federazione.

Le cariche di Segreteria nazionale e Segretaria/o Generale regionale/interregionale sono incompatibili con le cariche di Presidente e Vicepresidente ARCA a qualsiasi livello.

Qualsiasi carica è altresì incompatibile con l'incarico di funzionaria/o dell'Organizzazione che, una volta eletta/o in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 dello Statuto - deve optare fra l'impiego in atto con l'Organizzazione medesima e la carica sindacale.

I Sindaci ed i Revisori dei Conti non possono far parte di organi deliberanti delle Strutture controllate.

La carica di componente il Collegio dei Probiviri, è incompatibile con altre cariche di qualsiasi organo della Federazione.

Le cariche di Sindaco e di Revisore dei Conti sono incompatibili fra di loro.

Le decadenze sono dichiarate dalle Segreterie regionali competenti per territorio.

*Norma transitoria*

*Le incompatibilità con le cariche di Presidente e Vice presidente ARCA scatteranno a partire dalle prossime elezioni per il rinnovo degli Organismi dell'Associazione.*

**ART. 13 - Opzioni tra più cariche, dimissioni, decadenza, interdizione**

(Vedi articolo 18 dello Statuto)

Chi viene eletto a cariche sindacali, fra loro incompatibili, deve optare per una sola di esse con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da questa ultima.

Ferma restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in Associazioni le cui attività siano state dichiarate dal Consiglio Generale confederale in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale CISL, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all'art. 18, comma 1 lettere a) e c) dello Statuto deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 7 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 10 del presente Regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Le/I socie/i dimissionarie/i o decadute/i da cariche sindacali ai sensi del citato art. 18 dello Statuto possono essere rilette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale
- a) dopo due anni se il mandato è stato esercitato a livello regionale;
- b) dopo tre anni se il mandato è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

**ART. 14 - Limiti di età, decadenze e incombenze delle Strutture**

(Vedi articolo 19 dello Statuto)

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie possono mantenere la carica, sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 19 dello Statuto e nell'art. 13 del presente Regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/lo dal compiere atti in nome e per conto della FLAEI.

Spetta alle Segreterie Regionali/Interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti, nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle strutture di Presidi Territoriali inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario/a Generale della Struttura Regionale/Interregionale, gli adempimenti previsti nel presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario/a Generale della FLAEI, gli adempimenti previsti nel comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria confederale.

### **ART. 15 - Periodo massimo di permanenza nella stessa carica**

(Vedi articolo 19 dello Statuto)

Oltre a quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, dello Statuto, va tenuto conto che  
La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello della Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/a Generale a qualsiasi livello della Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Il termine massimo entro cui ricoprire la carica di Presidente dei Collegi (Sindaci e Probiviri), all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali.

### **ART. 16 - Permanenza e decadenza dalle cariche**

Qualora una/un Segretario/a generale regionale/interregionale o Consigliere generale di cui all'art. 29 dello Statuto punto b) venga eletta/o componente la Segreteria nazionale resterà membro del Consiglio Generale, anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario/a nazionale, sino al Congresso Nazionale.

Le/I Consigliere/i generali di cui all'art. 29 dello Statuto punto b) elette/i componenti la Segreteria nazionale decadono da rappresentanti della Struttura nel Consiglio Generale, e vengono sostituite/i dalla Struttura che li ha espressi.

Qualora una/un Segretario di Presidio venga eletta/o Segretario/a generale regionale/interregionale, ed opti per quest'ultima carica, rimarrà di diritto componente del Consiglio Regionale/Interregionale fino al Congresso successivo, anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario/a generale

regionale. Analogo principio di permanenza nella struttura di ultima elezione vale anche tra Segretarie/i SAS e Segretario di Presidio.

L'elezione di una/un Segretaria/o SAS o Segretario/a di Presidio a Segretario/a generale o componente di Segreteria a livello superiore non comporta la decadenza dalla ultima carica rivestita qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la carica che ha consentito l'elezione stessa; sono fatti ovviamente salvi i casi di incompatibilità previsti.

---

**CONSIGLIO GENERALE****ART. 17 - Composizione numerica, presenza femminile, eleggibili, partecipanti con voto consultivo**

(Vedi articoli 20, 29 e 42 dello Statuto)

Il Consiglio Generale è costituito da:

- a) n.20 Segretarie/i generali regionali/interregionali di cui alla lettera a) dell'art. 29 dello Statuto;
- b) n.1 Rappresentante interregionale eletto dal rispettivo Consiglio direttivo
- c) n.11 Rappresentanti regionali/interregionali elette/i dai rispettivi Consigli Direttivi Regionali/Interregionali sulla base di una/un rappresentante ogni 1500 iscritte/i e/o frazione pari o superiore a 750, risultanti dalla chiusura tesseramento dell'anno precedente il Congresso.

Le risultanze, per il Congresso 2017, sono riportate nella tabella seguente:

Piemonte n. 1

Lombardia n. 2

Veneto n. 1

Emilia Romagna n. 1

Toscana n. 1

Lazio n. 2

Campania n. 1

Puglia n. 1

Sicilia n. 1

- d) n. 44 componenti elette/i dal Congresso Nazionale tenendo conto della Rappresentanza delle grandi Aziende/Federazioni;
- e) la Responsabile del Coordinamento nazionale Donne

In caso di candidate/i a parità di voti, avrà la preferenza quella/o con la maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

Ciascun genere dovrà essere rappresentato all'interno del Consiglio Generale in numero almeno pari al 20% del totale degli eletti.

Possono essere eletti tutte/i le/i socie/i della FLAEI, tranne coloro che sono già di diritto componenti del Consiglio Generale a norma delle lettere a), b) e c) del presente articolo, dato il disposto dell'art. 20 dello Statuto.

Ai lavori del Consiglio Generale partecipano, con voto consultivo: la/il Presidente dei Sindaci, la/il Rappresentante dei Giovani e quella/o dei Quadri, una/un Rappresentante dell'Assistenza-Socialità (FISDE, CAN-ARCA) ed una/o della Previdenza (FOPEN, PEGASO), il Presidente di A.Di.G.E. (Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Enel) nonché i designati dal Comitato Esecutivo nazionale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

**ART. 18 - Supplenti, revoca, graduatoria esaurita**

(Vedi articolo 29 dello Statuto)

Per ognuna/o dei componenti il Consiglio Generale di cui alle lettere a), e b) e c) dell'art. 29 dello Statuto dovrà essere nominata/o dai rispettivi Consigli Direttivi una/un "supplente" per i casi di giustificata assenza dalle riunioni di Consiglio Generale.

Le/I rappresentanti Regionali/Interregionali di cui alla lettera c) possono essere revocate/i e sostituite/i, durante la vigenza del mandato, dai rispettivi Consigli Direttivi.

Qualora la graduatoria del Congresso Nazionale dovesse essere esaurita, si procederà alla sostituzione mediante nomina fatta dal Consiglio Generale.

### **ART. 19 - Prima convocazione, presidenza**

(Vedi articolo 28 dello Statuto)

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

### **ART. 20 - Convocazione ordinaria e straordinaria**

(Vedi articolo 28 dello Statuto)

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

### **ART. 21 - Presidenza**

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria nazionale.

### **ART. 22 - Comunicazioni della Segreteria Nazionale**

La Segreteria può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni inerenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria nazionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso, o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

### **ART. 23 - Sostituzione Proviviri e Sindaci**

(Vedi articoli 27, 38 e 45 dello Statuto)

Il Consiglio Generale in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti.

#### **ART. 24 - Sfiducia agli Organi esecutivi**

(Vedi articoli 17, 27 e 28 dello Statuto)

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 28 dello Statuto.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

#### **ART. 25 - Regolamento Congressi ed elezione delegati**

(Vedi articoli 22, 27, 64 e 65 dello Statuto)

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione delle/dei delegate/i ai Congressi Territoriali di Presidio Regionali/Interregionali e Nazionale.

Approva lo schema di regolamento dei Congressi succitati.

La convocazione dei Consigli Direttivi per la convocazione dei Congressi delle strutture interessate da processi di accorpamento è affidata alla relativa Struttura superiore.

#### **ART. 26 - Commissioni consiliari**

(Vedi art 27 dello Statuto)

Il Consiglio Generale si articola in Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Le/i componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperte/i sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria nazionale.

---

**COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE****ART. 27 - Composizione numerica e sostituzioni**

(Vedi articolo 32 dello Statuto)

- a) Oltre alle/ai componenti la Segreteria nazionale, costituiscono il Comitato Esecutivo Nazionale n. 31 membri componenti elette/i dal Consiglio Generale e la responsabile del Coordinamento donne nonché da eventuali designati dall'Esecutivo nazionale come coordinatori di Aziende pluricontratto (mutiutility ..) o Referenti Aziendali.

Qualora si verificano vacanze tra le/i componenti eletti, il Consiglio Generale provvederà alla sostituzione tramite elezione effettuata su specifico ordine del giorno di una propria sessione.

**ART. 28 - Convocazione, ordine del giorno, istruttoria commissariamento**

(Vedi articoli 31 e 48 dello Statuto)

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organi e alla nomina di un Commissario di cui all'art. 48 dello Statuto.

**ART. 29 - Presidente**

(Vedi articolo 31 dello Statuto)

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o, se previsto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno delle/dei componenti la Segreteria nazionale, delegata/o a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

**ART. 30 - Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è composta da tre a cinque segretarie/i, compresa/o la/il Segretaria/o Generale e l'eventuale Segreteria/o Generale Aggiunta/o.

Qualora la base associativa FLAEI comprenda una percentuale di iscritte superiore o pari al venti per cento, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

---

**COLLEGIO DEI PROBIVIRI****ART. 31 - Termini presentazione e definizione ricorsi in prima istanza**

(Vedi articoli 13 e 44 dello Statuto)

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il limite perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e devono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della denuncia.

I limiti di cui al primo comma ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni) non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'art. 44 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

**ART. 32 - Termini presentazione e definizione ricorsi in seconda istanza**

(Vedi articoli 13 e 44 dello Statuto)

Avverso il provvedimento di prima istanza è ammesso il ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, al Collegio dei Probiviri Confederale e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio, fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del presente regolamento.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art. 13 dello Statuto Confederale.

**ART. 33 - Presentazione e notifica ricorsi**

(Vedi articoli 13 e 44 dello Statuto)

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata A/R.

A tutte le parti va notificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti il Collegio.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i controinteressate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza. Decorsi inutilmente i 10 giorni, il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

**ART. 34 - Riapertura procedimenti**

(Vedi articoli 13 e 44 dello Statuto)

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, la riapertura del procedimento per una eventuale riforma del lodo emesso può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o.

A tal fine il Collegio, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

### **ART. 35 - Sospensione cautelativa**

(Vedi articoli 13 e 44 dello Statuto)

Qualora la/il socia/o, sottoposta/o a procedimento penale, venga, per misura cautelativa, sospesa/o a tempo indeterminato, il Collegio deve provvedere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'Organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio per la ratifica.

Il Presidente del Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

### **ART. 36 - Omessa denuncia**

(Vedi articoli 44 e 47 dello Statuto)

Nelle ipotesi previste dall'art. 47 dello Statuto, la denuncia delle violazioni deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine, qualunque iscritta/o può adire per l'omessa denuncia, ai sensi del comma 2 del citato art. 47 dello Statuto, il Collegio per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

---

**ORGANIZZAZIONE PERIFERICA****ART. 37 - Articolazione periferica, accorpamento strutture, rappresentanza in organismi superiori, coordinamenti funzionali**

(Vedi articoli 4 e 52 dello Statuto)

Il territorio è diviso nelle seguenti strutture, corrispondenti a strutture regionali/interregionali e territoriali della CISL:

**Strutture Regionali/Interregionali**

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo-Molise, Umbria, Marche, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

**Presidi Territoriali**

Il Presidio territoriale rappresenta un'articolazione organizzativa della struttura regionale costituita in relazione a specifiche situazioni periferiche e deliberati dal Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale competente.

Nelle strutture regionali/interregionali che non prevedono Presidi Territoriali le funzioni degli stessi sono assolte dalle rispettive strutture regionali/interregionali.

Nel corso del mandato congressuale il Consiglio regionale potrà stabilire l'istituzione del Presidio territoriale. L'ordine del giorno del Consiglio convocato al riguardo dovrà prevedere il punto "Costituzione Presidio territoriale". La delibera sarà valida se votata dai 2/3 del Consiglio stesso.

La rappresentanza nelle istanze confederali e in quelle FLAEI di livello superiore delle realtà territoriali che per mancanza di autonomia funzionale o per motivazioni organizzative vengono dichiarate superate nell'ambito di una UST – CISL è assicurata, con la stessa procedura di partecipazione ai congressi dell'Unione, dalle/dagli elette/i nelle assemblee congressuali di posto di lavoro (SAS) le/i quali appositamente convocate/i a loro volta in Assemblea Congressuale provvederanno agli adempimenti

**Coordinamenti funzionali.**

In relazione alle trasformazioni organizzative del settore e delle Aziende, il Consiglio Generale individuerà eventuali forme e metodologie di coordinamento per determinare la migliore efficacia dell'azione sindacale della Federazione.

**ART. 38 – Numero componenti elettivi nei Consigli Direttivi Regionali/Interregionali**

(Vedi articoli 4 e 53 dello Statuto)

Le/i componenti elettivi dei Consigli Direttivi Regionali/Interregionali:

- da 5 a 11 per Strutture fino a 200 iscritte/e;
- da 7 a 13 per Strutture da 201 a 400 iscritte/i;
- da 9 a 15 per Strutture da 401 a 600 iscritte/i;
- da 11 a 17 (25) \* per Strutture da 601 a 1000 iscritte/i;
- da 13 a 19 (30)\* per Strutture da 1001 a 2000 iscritte/i;
- da 15 a 21 (40)\* per Strutture con oltre 2000 iscritte/i.

\* Vale per le strutture che hanno superato i territori

In fase di trasformazione in nuove Strutture Regionali Uniche sarà possibile concordare con la Segreteria Nazionale eventuali deroghe in funzione del numero delle ex Strutture Territoriali superate e per la dimensione della struttura. Anche le strutture Interregionali potranno concordare con la Segreteria nazionali eventuali deroghe.

Non meno del 40% delle/degli elette/i deve essere espressione delle SAS e/o delle/degli elette/i nelle RSU/RSA

Il numero delle/degli iscritte/i è quello risultante dalla chiusura del tesseramento dell'anno precedente l'effettuazione del Congresso.

### **ART. 39 - Composizione Segreteria Regionale/Interregionale**

La Segreteria Regionale/Interregionale, in quanto regionalizzata, è composta da tre a cinque segretarie/i, compresa/o la/il Segretaria/o Generale e l'eventuale Segreteria/o Generale Aggiunta/o.

Qualora la base associativa FLAEI di riferimento comprenda una percentuale di iscritte superiore o pari al venti per cento, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

### **ART. 40 - Composizione delle Assemblee/Consiglio di Presidio Territoriali**

(Vedi articoli 4 e 55 dello Statuto)

Le Assemblee/Consiglio di Presidio Territoriali sono composti dalle/dai Segretarie/i SAS e dalle/dagli elette/i su lista FLAEI delle RSU/RSA dell'area di riferimento iscritti alla FLAEI, nonché dalla Responsabile del Coordinamento Donne eletta dall'Assemblea/Consiglio stessa. Inoltre, nelle realtà con oltre 1.500 iscritti, anche da una parte elettiva di Consiglieri pari a 42.

### **ART. 41 - Nuovi Organismi, Commissione adeguamento organizzazione**

(Vedi articoli 4 e 52 dello Statuto)

La composizione, i tempi e le modalità di costituzione degli Organismi che il Consiglio Generale dovesse prevedere, a norma dell'art. 52 dello Statuto ed a modifica dell'Organizzazione periferica di cui all'art. 36 del Regolamento di attuazione, in conseguenza di riassetto delle Aziende del Settore e/o per effetto dell'articolazione categoriale e territoriale della CISL, saranno deliberate a seguito di apposita istruttoria e proposte formulate dalla specifica Commissione. Detta Commissione dovrà formulare le ipotesi di adeguamento dell'organizzazione periferica entro 6 mesi dal suo insediamento.

## COOPTAZIONI

### **ART. 42 - Regole e numero massimo cooptazioni**

(Vedi articoli 29, 53, 55 e 58 dello Statuto)

Su proposta delle rispettive Segreterie, gli Organismi deliberanti possono, per particolari esigenze e con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3, chiamare a far parte degli stessi, a parità di diritto, nuove/i componenti di provata capacità e competenza in numero non superiore a 1 per le Strutture con numero di iscritte/i da 201 a 400, a 2 per le Strutture con numero di iscritte/i da 401 a 600, a 3 per le Strutture con oltre 600 iscritte/i e a 5 per il Consiglio Generale. Le strutture regionali/interregionali che hanno una presenza diffusa di Società diverse, potranno convenire con la Segreteria nazionale eventuali deroghe.

## **RAPPRESENTANTE FNP**

### **ART. 43 - Partecipazione ai Consigli Direttivi**

(Vedi articoli 29 e 53 dello Statuto)

Ai lavori dei Consigli Direttivi Regionale/Interregionale e Generale partecipa, con voto consultivo, una/un rappresentante della FNP all'uopo designato a norma dell'art. 21 dello Statuto confederale.

## DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI

### **ART. 44 - Scelta candidature, designazione rappresentanti e loro obblighi**

(Vedi articoli 30, 54 e 59 dello Statuto)

Il Comitato Esecutivo Nazionale, i Consigli Direttivi Regionali/Interregionali e le Assemblee/consiglio di Presidio Territoriale sono competenti:

- a decidere in merito alla scelta delle/dei candidate/i delle liste FLAEI per le consultazioni elettorali ai corrispondenti livelli;
- a designare, sentite le strutture interessate e previa istruzione atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designata/o ai parametri di cui alle successive lettere a), b) e c), le/i rappresentanti dell'Organizzazione in Enti, Organismi o Commissioni ove è prevista per legge, per regolamento o per accordo la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:
  - a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
  - b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
  - c) la piena autonomia del Sindacato.

La accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente gli organi designanti circa l'attività svolta e ricevono dagli stessi o dalla Segreteria dei corrispondenti livelli, le istanze relative al loro mandato.

## TRATTAMENTI ECONOMICI

### **ART. 45 - Caso aspettativa, collaboratrici/collaboratori, gratuità cariche**

(Vedi articoli 30 e 59 dello Statuto)

Il Comitato Esecutivo nazionale e analogamente quelli Regionali/Interregionali stabiliscono il trattamento economico da riservare - per l'esplicazione della loro attività alle/ai componenti la Segreteria che siano in aspettativa, nonché alle/ai collaboratrici/collaboratori.

Ad eccezione dei casi su citati, per tutte le cariche di qualsiasi grado o livello vige il Regolamento economico approvato dal Comitato Esecutivo nazionale.

---

**GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO****ART. 46 - Responsabilità e obblighi dirigenti politici e strutture**

(Vedi articoli 35, 73 e 74 dello Statuto)

Le strutture nazionale, e regionali/interregionali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politiche/i che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con la struttura sindacale di appartenenza per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/i dirigenti politiche/i rispondono personalmente, altresì nei confronti delle strutture stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave e, quindi, per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture a tutti i livelli dovranno identificare la/le/il/i responsabile/i del trattamento dei dati personale degli iscritti a norma di quanto previsto dalla Legge 675/96 (privacy).

Le strutture a tutti i livelli, se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente, sono tenute ad indicare nei termini di legge al Garante la/il responsabile del trattamento dei dati (L. 675/96).

Analogamente, le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 626/94 (sicurezza).

**ART. 47 - Bilanci**

(Vedi articoli 27, 30, 39, 55, 57 e 73 dello Statuto)

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture in conformità del programma di contabilità definito dalla Confederazione e fatto proprio dalla FLAEI, nonché delle norme diramate.

I bilanci devono essere verificati dai Revisori dei Conti Regionali/Interregionali o dal Collegio Nazionale dei Sindaci, che alleggeranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento economico FLAEI,

Devono essere approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle strutture territoriali alla struttura regionale/interregionale, ed alla UST-CISL di appartenenza;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle strutture regionali/interregionali alla struttura nazionale, ed alla USR-CISL o USI-CISL di appartenenza;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo dalla struttura nazionale alla Confederazione, Servizio Ispettivo.

Entro il 30 aprile la struttura nazionale dovrà trasmettere alla Confederazione, Servizio Ispettivo, il bilancio consolidato della Federazione.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e con le modalità di cui sopra non possono beneficiare di agevolazioni finanziarie concesse dalla Federazione e possono essere sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto confederale e dal suo Regolamento di attuazione.

La Segreteria Nazionale ogni anno pubblicherà “on line” il bilancio consolidato e, ogni due anni, predisporrà il bilancio sociale della Federazione.

---

## MANDATO COMMISSARIALE

### **ART. 48 - Durata mandato e proroga**

(Vedi articoli 44, 48, 49 e 50 dello Statuto)

La/Il Commissaria/o deve provvedere al suo mandato promuovendo tutte quelle iniziative intese a ricostituire gli organi democratici entro un anno dall'insediamento.

Qualora non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere - entro il termine assegnato - alla ricostituzione degli organi, la/il Commissaria/o può chiedere al Comitato Esecutivo una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre i 6 mesi.

La proroga è concessa qualora la/il Commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi.

Al termine del mandato, qualora gli organi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal Commissaria/o successivamente alla decadenza sono nulli e gli effetti sono allo stesso imputabili.

Il Comitato Esecutivo Nazionale, preso atto dell'avvenuta decadenza, provvede a nominare una/un Commissaria/o ad acta con il compito di provvedere a tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di 90 giorni dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

In tal caso, il termine di 15 giorni di cui all'art. 44 dello Statuto decorre dalla data di emissione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

### **ART. 49 - Compiti del Commissario e pronuncia Proviviri**

(Vedi articoli 44, 48 e 50 dello Statuto)

La/Il Commissaria/o prevista/o dall'art. 48 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale.

Il Collegio dei Proviviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio dei Proviviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento degli organi.